





principale, nel merito, accogliere l'opposizione proposta dalla  
[REDACTED]  
[REDACTED] e conseguentemente revocare e/o dichiarare nullo  
e/o annullabile e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n.  
327/2020 DI - n. 57622/19 R.g. emesso dal Tribunale di Milano per i  
motivi tutti di cui agli atti dei difensori tutti degli opposenti da  
intendersi ivi integralmente richiamati e ritrascritti; in ogni caso,  
accertare e dichiarare fondata l'opposizione ed accoglierla anche per  
i motivi in comparsa di [REDACTED] dedotti  
e comprovati e così ai numeri 1a,1b,1c,1d,1e,2,3,4 e 5, da intendersi  
tutti ivi integralmente richiamati e reiterati; in via subordinata,  
accertare e dichiarare la compensazione tra le somme eventualmente  
dovute dalla società [REDACTED]  
[REDACTED] con le somme  
dovute dalla medesima [REDACTED] alla [REDACTED]  
[REDACTED] e ai suoi garanti a titolo di risarcimento  
danni, fino alla concorrenza della somma di euro 51.558,30, o la  
diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di  
causa come dovuta o ritenuta di giustizia, ovvero accertare e  
dichiarare [REDACTED] tenuta alla restituzione delle somme in  
supero corrisposte dagli opposenti e che nulla è da questi dovuto per  
i motivi tutti di cui agli atti tutti dei difensori degli opposenti  
da intendersi ivi ritrascritti e richiamati integralmente.  
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre  
rimborso spese generali ai sensi dell'art. 15 ai sensi del D.M.  
55/2014, maggiorati di IVA e accessori di legge, ove dovuti, secondo  
le aliquote in vigore al tempo del pagamento il tutto al difensore  
costituito che si dichiara antistatario. In via istruttoria:  
disattesa ogni avversaria istanza e produzione, disporre consulenza  
tecnico contabile volta a determinare l'esatto ammontare dei rapporti  
di dare e avere fra le parti alla luce delle eccezioni formulate  
dagli opposenti ed in particolare si chiede CTU contabile al fine di  
accertare gli interessi anche anatocistici complessivamente pagati





dall'attrice, nonché in ogni caso gli interessi pagati in misura superiore al tasso legale, con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie nel seguito del giudizio, anche all'esito delle difese avversarie. In via istruttoria: Con ogni più ampia ulteriore riserva in via istruttoria di aggiungere, precisare, modificare, integrare, formulare istanze istruttorie, articolare capitoli di prova, indicare testimoni e produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte, ed, in ogni caso, senza inversione alcuna dell'onere della prova e con riserva ulteriore su richieste ex art. 210 cpc.

**Conclusioni per la terza intervenuta**

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] a pagare a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] la somma di € 96.978,70, e condannare il signor [REDACTED] [REDACTED] a pagare la minor somma di € 78.703,00, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Il tutto, con



vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014. Si chiede sin d'ora l'acquisizione del fascicolo della procedura monitoria, la quale si è svolta nelle forme del 'processo civile telematico'.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Il presente giudizio veniva introdotto dagli opposenti in epigrafe avverso il decreto ingiuntivo n. 327/20 emesso dal Tribunale di Milano in data 26 novembre 2019, con il quale veniva ingiunto al [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], quale debitore principale ed a [REDACTED] [REDACTED] quale fideiussore di pagare alla ricorrente la somma di euro 96.978,70 oltre interessi, ed al signor [REDACTED] [REDACTED], sempre in qualità di fideiussore, la minor somma di euro 78.703,00 oltre interessi.

In particolare, in sede di ricorso monitorio, [REDACTED] [REDACTED] aveva dedotto: che era creditrice della società [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] della somma di euro 50.250,00 per saldo debitore del conto corrente n. [REDACTED] e della somma di euro 51.558,30 per saldo debitore del mutuo chirografario n. [REDACTED]; che il signor [REDACTED] [REDACTED] si era costituito fideiussore della società fino alla concorrenza di euro 78.703,00 per l'adempimento delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, e sino alla concorrenza della somma di euro 71.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dalla sottoscrizione del contratto di mutuo chirografario n. [REDACTED] che il signor [REDACTED] [REDACTED] si era costituito fideiussore della società fino alla concorrenza di euro 78.703,00 per l'adempimento delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura.

A sostegno dell'opposizione gli opposenti deducevano: che in data 20 dicembre 2007 la società [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sottoscriveva con [REDACTED] il contratto di conto corrente n. [REDACTED]; che, a cavallo tra il 2013 e il 2014, la Banca concedeva diverse aperture di credito e contestualmente richiedeva ai signori [REDACTED] il rilascio delle fideiussioni omnibus di cui sopra; che in



data 9 novembre 2017 la società opponente sottoscriveva con [REDACTED] [REDACTED]. il contratto di mutuo chirografario n. 7868006 per la somma di euro 71.000,00 garantito dal signor [REDACTED] [REDACTED] mediante fideiussione; che tale finanziamento veniva sottoscritto su suggerimento della Banca, in quanto [REDACTED] [REDACTED] aveva deciso di iniziare una nuova e diversa attività imprenditoriale avente ad oggetto una pescheria; che l'attività non dava i risultati sperati ed il sig. [REDACTED] si vedeva costretto a sospendere il pagamento delle rate di finanziamento, attivandosi comunque per trovare un accordo con la Banca; che quest'ultima, invece, nel novembre 2019, procedeva alla revoca degli affidamenti, alla risoluzione del contratto di finanziamento ed alla chiusura del conto, intimando alla correntista e ai garanti di provvedere al pagamento della somma di euro 101.564,06, oltre interessi; che il credito ingiunto non era fondato su prova scritta né il relazione al saldo di c.c. né in relazione al contratto di finanziamento; che la Banca, durante il rapporto, aveva applicato al conto corrente intrattenuto con la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] condizioni non pattuite ed in particolare, per il periodo dall'1 gennaio 2014 al 18 ottobre 2016 tassi di interesse superiori a quelli legali e per il periodo dall'1 gennaio 2014 al 18 ottobre 2016 la commissione di disponibilità immediata fondi; che inoltre la Banca, concedendo il finanziamento di euro 71.000,00 alla società opponente ne aveva aggravato la posizione. Parte opponente chiedeva pertanto anche, in via subordinata, che nel caso di conferma del decreto, l'importo ingiunto fosse compensato con le somme dovute da [REDACTED] [REDACTED] alla società [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ed ai suoi garanti a titolo di risarcimento danni, fino alla concorrenza della somma di euro 51.558,30, [REDACTED] restava contumace. Si costituiva invece [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], (di seguito anche [REDACTED] allegando di avere acquistato il credito portato dal d.i. da [REDACTED] e ne chiedeva la conferma.





In particolare, [REDACTED] deduceva che in sede di ricorso monitorio erano stati prodotti il contratto di apertura di c/c e di finanziamento chirografario, copia del contratto di affidamento, gli estratti conto certificati dalla cedente [REDACTED] [REDACTED] ex art. 50 TUB, copia degli estratti conto, copia delle lettere di costituzione in mora e intimazione di pagamento; che nel contratto di conto corrente erano riportate tutte le condizioni economiche relative al rapporto, debitamente sottoscritte e approvate dalla correntista. Sosteneva inoltre di essere carente di legittimazione passiva in merito all'avversa richiesta di compensazione delle somme in quanto mera cessionaria del credito azionato in via monitoria.

Tanto premesso, in primo luogo merita accoglimento la censura svolta da [REDACTED] circa l'inammissibilità delle note depositate da parte opponente in data 25.03.2021, con le quali la stessa non si limitava a formulare istanze e conclusioni ex art. 221 del decreto-legge 34/2020, ma introduceva ulteriori doglianze avverso il decreto ingiuntivo per cui è causa. Di tali note, pertanto, non potrà tenersi conto nelle parti esorbitanti la funzione indicata dal legislatore.

Risulta poi destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte opponente circa "l'inesistenza e/o nullità assoluta insanabile della procura alle liti in favore del legale di [REDACTED]". Ancora in sede di atti conclusivi parte opponente sosteneva: "La procura in favore del procuratore (cfr. Doc. 1 fascicolo [REDACTED]) conferente procura alle liti (cfr. procura alle liti - documento non numerato - fascicolo [REDACTED]) risulta rilasciata - in data 06.07.2018 (cfr. Doc. n. 1 del presente giudizio prodotta da [REDACTED]) - da un tale sig. [REDACTED] [REDACTED] del quale è certa la estraneità - ovvero la assoluta carenza di alcun tipo di potere legale societario ([REDACTED]) per il compimento di tale atto - alla sig.ra Silvia Lodi che era, a sua volta, priva di alcun titolo per conferire procura che, in ultima istanza, è inesistente e determina la incapacità processuale dell'opposta in questo procedimento".

Risulta, tuttavia, dagli atti che la procura al Difensore di [REDACTED] veniva rilasciata dalla Dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] (doc. 1 parte



intervenuta), procuratrice di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (già [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] giusta procura notarile del 06.07.2018, a ministero del Dr. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dell'allora amministratore delegato di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dott. [REDACTED] [REDACTED], tra l'altro per il conferimento di incarichi professionali e mandati a per l'espletamento delle procedure di contenzioso in sede tributaria, in sede giudiziale ed extragiudiziale.

A nulla rileva che il dott. [REDACTED] [REDACTED] abbia cessato la carica di amministratore delegato al 10.06.2019, in quanto ciò non comportava la perdita di efficacia della procura conferita alla [REDACTED] [REDACTED]. Come chiaramente indicato anche dalla Suprema Corte, infatti, qualora l'amministratore di una società di capitali, in conformità di specifica autorizzazione, conferisca ad un terzo procura per il compimento di un determinato atto detto terzo assume la veste di mandatario (con rappresentanza) della società, con la conseguenza che l'atto da lui posto in essere è riferibile alla società stessa, e che, inoltre, solo le vicende a quest'ultima inerenti possono implicare estinzione del mandato, ai sensi dell'art. 1722 cod. civ., non anche quelle relative alla persona fisica dell'amministratore, quale la cessazione dalla carica (tra le altre già Cass.7819/1990). Parimenti infondato risulta il rilievo svolto da parte opponente circa la carenza in capo ad [REDACTED] della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio in quanto la stessa sarebbe intervenuta in data 09.02.2021 e quindi tardivamente "rispetto al regime delle preclusioni che si sono irrimediabilmente verificate". Sul punto si rileva come al successore a titolo particolare è consentito anche in grado di appello e quindi a maggior ragione nell'ipotesi di costituzione sia pure non tempestiva, proporre la domanda diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una o da entrambe le parti originarie, così come produrre nuovi documenti a sostegno della propria legittimazione (Sul punto Cass 996/2021).





Deve dunque ritenersi che la terza intervenuta allegava a documentava tempestivamente di essersi resa cessionaria in data 20.07.2020, dei crediti oggetto della presente controversia da [REDACTED] [REDACTED] (doc. 2 terza intervenuta) nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi e per gli effetti all'art. 58 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385, pubblicizzata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 89 del 30.07.2020.

Nel merito parte opponente sosteneva che il credito ingiunto era carente di prova scritta.

Il rilievo non è condivisibile.

A sostegno della pretesa avanzata parte opposta produceva in primo luogo copia del contratto di conto corrente, copia del contratto di finanziamento chirografario e copia delle fideiussioni di cui sopra, tutti documenti debitamente sottoscritti dagli opposenti. Deve pertanto ritenersi raggiunta la prova della conclusione dei contratti e della prestazione delle garanzie. Come noto, infatti, una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista/finanziato e che vi sia stata la consegna della scrittura a quest'ultimo, non tempestivamente contestata dalla società opponente, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo come anche della prova della formalizzazione per iscritto, può desumersi da comportamenti concludenti, quali appunto la consegna del documento negoziale, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto, o la produzione in giudizio dei documenti (già sez. unite Cass. sez unite 898/2018 seppur riferendosi ad un caso di contratto di intermediazione finanziaria, ma dettando un principio applicabile anche ai contratti bancari).

Con riferimento specifico al rapporto di conto corrente, parte opposta produceva in sede monitoria oltre al contratto di conto corrente del 20.12.2007 sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore della società [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] unitamente alle condizioni applicate al rapporto (doc. 2 fascicolo



monitorio), le condizioni applicate all'affidamento concesso in data 18.10.2016 (doc. 7 fascicolo monitorio), estratto di conto corrente certificato ex art. 50 TUB al 30.09.2019 (doc. 6 fascicolo monitorio), estratti conto 2014 - 2015 - 2016 (documenti 15 16 17 fascicolo monitorio). Il Perito di parte opponente inoltre affermava di avere avuto la disponibilità degli estratti conto e dei conti scalari dal I trimestre 2011 - al IV trimestre 2019.

Ciò posto, "In tema di rapporti bancari di conto corrente, l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale" (Cass. 15601/2022).

Nel caso di specie parte opponente contestava in modo specifico soltanto che la Banca avesse applicato dal 1° gennaio 2014 al 18 ottobre 2016 tassi di interesse superiori a quelli legali mai pattuiti con la correntista e la commissione di disponibilità immediata fondi, anch'essa non concordata.

Scrivendo in particolare il Consulente di parte attrice: "Dall'esame degli estratti conto, risulta che a partire dal 25/10/2013 la società godesse di un'apertura di credito in conto corrente. In relazione a tali linee di credito, non è però disponibile alcuna documentazione contrattuale comprovante la pattuizione di interessi ultra legali e delle relative commissioni di messa a disposizione fondi, per lo meno fino al 18/10/2016, data di stipula di un contratto di affidamento per Euro 50.000,00, con indicazione delle relative condizioni economiche... Le commissioni ex art. 117-bis del Testo Unico Bancario, sono da escludere dai conteggi, qualora non vi sia prova di valida pattuizione scritta. Nel caso in esame, la prima pattuizione relativa alle commissioni di messa a disposizione fondi è quella di cui al



contratto del 18/10/2016, e pertanto le commissioni ex art. 117-bis del T.U.B. sono state escluse dai conteggi fino a tale data”.

Rispetto a tali specifiche contestazioni la Banca si limitava a replicare che il contratto d c.c. disciplinava tutte le condizioni del rapporto senza tuttavia darne evidenza. Invero, poi, il contratto prevedeva espressamente all’art. 7, in caso di aperture di credito, la pattuizione dei relativi interessi, che tuttavia non risulta dalla documentazione prodotta, al pari della previsione contrattuale delle commissioni ex art. 117 bis Tub, prima dell’affidamento dell’ottobre 2016.

Deve pertanto essere espunta dal credito la somma di euro 5.894,40 di cui ai conteggi del Perito di parte opponente, in punto di addebito di tali voci, conteggi sui quali parte convenuta non prendeva posizione.

Con riferimento, invece, alla contestazione circa la presenza di interessi anatocistici si osserva che lo stesso Consulente di parte opponente affermava: “Nel caso di specie, si evidenzia che il contratto di apertura del conto del 2007 prevede identica periodicità di liquidazione degli interessi attivi e passivi, con clausola approvata specificatamente dal Correntista, come previsto dalla Delibera del C.I.C.R. del 9/2/2000”.

L’importo dovuto alla capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo veniva invece già eliminato da ██████ in sede di richiesta di d.i. per una somma maggiore a quella calcolata dal Perito di parte attrice.

Quanto al credito vantato dalla Banca in forza del mutuo stipulato in data 9/11/2017, lo stesso è comprovato dal contratto versato in atti comprensivo di documento di sintesi ove vengono indicate tutte le condizioni applicate, compresa l’adozione del piano di ammortamento alla francese a rate costanti. Non risulta pertanto corretta l’affermazione del Perito di parte opponente secondo il quale “nel contratto è assente ogni riferimento al regime di capitalizzazione da







primi due euro e di euro 78.703,00 quanto al terzo, oltre interessi come da decreto ingiuntivo.

Poiché l'opposizione è risultata per lo più infondata le spese di lite di [REDACTED], liquidate in dispositivo in base ai parametri del d.m. 147/2022 , vengono poste a carico di parte opponente.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così dispone:

revoca il decreto ingiuntivo n. 327/2020;

condanna [REDACTED] e [REDACTED] a pagare, in solido, a [REDACTED] la somma di euro 91.084,30 quanto ai primi due e di euro 78.703,00 quanto al terzo, oltre interessi come da decreto ingiuntivo;

condanna [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] le spese del presente giudizio che liquida in euro 11.268,00 per compenso, oltre iva cpa e rimb. forf.;

Così deciso in Milano il 7.06.2023

Il Giudice

dott.ssa Michela Guantario

